SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento pòstale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 gennaio 1996

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 è sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1995.

Approvazione e ammissione al Fondo sociale europeo di ventiquattro progetti diretti a facilitare, attraverso programmi formativi, l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro in materia di formazione professionale come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2981/93 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale n. 940030/I/3 titolarità del Ministero del lavoro «Azioni innovative» approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C (94) 3496 del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1995, relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 129/95 per l'attuazione del predetto programma operativo, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995;

Vista la relazione del 18 dicembre 1995 del comitato di valutazione del programma operativo multiregionale ob. 3 n. 940030/I/3 del Fondo sociale europeo, istituito con decreto ministeriale del 21 novembre 1995, con la quale sono stati valutati i progetti presentati ai sensi della circolare n. 129/95;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo ventiquattro progetti, analiticamente indicati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il cofinanziamento nazionale sarà successivamente definito a valere sulle risorse nazionali di cui alla deliberazione CIPE citata nelle premesse.

Art. 3.

Apposite convenzioni saranno stipulate con gli enti ammessi al contributo.

Tali convenzioni terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari n. 98/95 e n. 130/95 di questo Ministero. Le risorse che dovessero risultare così disponibili saranno assegnate con analogo provvedimento in base alla graduatoria redatta dal comitato di valutazione di cui in premessa.

Roma, 27 dicembre 1995

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA 1

P.O. 940030/I/3

AZIONI INNOVATIVE CENTRO-NORD

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 1

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
82	CONSORZIO PROTECNO	77%	L. 190.462.500	84%	L. 159.988.500
117	COMUNE DI ORVIETO	59%	L. 102.910.000	84%	L. 86.444.400
18	ENDO-FAP	59%	L. 154.207.800	84%	L. 129.534.552
35	AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE "V. TADINI"	55%	L. 113.400.000	84%	L. 95.256.000
120	ASSOC. CENTRO ELIS	54%	L. 199.006.500	84%	L. 167.165.460
69	ELEA SPA	52%	L. 338.250.000	84%	L. 284.130.000
67	G.E.S.A.C. EXPO	52%	L. 566.798.423	84%	L. 476.110.675
37	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	49%	L. 183.015.000	84%	L. 153.732.600
38	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	49%	L. 188.595.000	84%	L. 158.419.800
3	IMPRESA & MANAGEMENT	47%	L. 207.884.160	84%	L. 174.622.694
31	I FILARMONICI DI TORINO	45%	L. 326.455.110	84%	L. 274.222.292
144	REGIONE TOSCANA	45%	L. 236.151.000	84%	L. 198.366.840
4	IMPRESA & MANAGEMENT	43%	L. 207.884.160	84%	L. 174.622.694
102	SISTEMI INFORMATIVI	42%	L. 1.295.126.925	84%	L. 1.087.906.617
			L. 4.310.146.578		*L. 3.620.523.126*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

TABELLA 2

P.O. 940030/I/3

AZIONI INNOVATIVE CENTRO-NORD

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 2

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
83	POSTE ITALIANE	63%	L. 7.670.340.000	75%	L. 5.752.755.000
13	SCUOLA D'ARTE E MESTIERI DI VICENZA	51%	L. 67.096.300	75%	L. 50.322.225
42	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	49%	L. 450.000.000	75%	L. 337.500.000
12	SCUOLA D'ARTE E MESTIERI DI VICENZA	46%	L. 26.630.240	75%	L. 19.972.680
			L. 8.214.066.540		***L. 6.160.549.905***

ASSE 3

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
5	IST. SUP. DI STUDI E RICERCA PER L'ASSIST. SOCIALE	51%	L. 224.027.500	89%	L. 199.384.475
101	IST. VENETO PER IL LAVORO	46%	L. 243.922.500	89%	L. 217.091.025
54	DONNA LAVORO DONNA	40%	L. 238.500.000	89%	L. 212.265.000
6	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	37%	L. 89.889.000	89%	L. 80.001.210
107	GRUPPO EXODUS IST. DON CALABRIA	33%	L. 83.758.500	89%	L. 74.545.065
93	CARITAS DIOCESANA TERNI-NARNI-AMELIA	32%	L. 868.275.000	89%	L. 772.764.750
			L. 1.748.372.500		***L. 1.556.051.525***

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

96A0194

DECRETO 27 dicembre 1995.

Approvazione e ammissione al Fondo sociale europeo di trentatre progetti diretti a facilitare, attraverso programmi formativi, l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro in materia di formazione professionale come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2981/93 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale n. 940026/I/1 titolarità del Ministero del lavoro «Emergenza occupazionale sud» approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C (94) 3244 del 16 dicembre 1994;

Vista la deliberazione CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1995, relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 100/95 per l'attuazione del predetto programma operativo, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995;

Vista la relazione del 7 dicembre 1995 del comitato di valutazione del programma operativo multiregionale ob. 1 n. 940026/I/1 del Fondo sociale europeo, istituito con decreto ministeriale del 10 novembre 1995, con la quale sono stati valutati i progetti presentati ai sensi della circolare n. 99/95;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo trentatre progetti, analiticamente indicati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il cofinanziamento nazionale sarà successivamente definito a valere sulle risorse nazionali di cui alla deliberazione CIPE citata nelle premesse.

Art. 3.

Apposite convenzioni saranno stipulate con gli enti ammessi al contributo.

Tali convenzioni terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari n. 98/95 e n. 130/95 di questo Ministero. Le risorse che dovessero risultare così disponibili saranno assegnate con analogo provvedimento in base alla graduatoria redatta dal comitato di valutazione di cui in premessa.

Roma, 27 dicembre 1995

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA 1

P.O. 940026/I/1

EMERGENZA OCCUPAZIONALE SUD

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE A MISURA 1

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
351/2	ILVA IN LIQUIDAZIONE	70%	L. 702.000.000	100%	L. 702.000.000
351/11	IRI ALFA ROMEO	51%	L. 1.038.756.900	100%	L. 1.038.756.900
351/7	CMF SUD (IRI)	49%	L. 1.134.585.000	100%	L. 1.134.585.000
351/5	IRI - FINCANTIERI	48%	L. 1.261.422.231	100%	L. 1.261.422.231
			L. 4.136.764.131		*L. 4.136.764.131*

ASSE A MISURA 2

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
351/20	IRI / STOA'	55%	L. 845.094.219	81%	L. 684.526.317
389	CONSORZIO FORMAPI	55%	L. 6.087.750.000	81%	L. 4.931.077.500
686	CSEI - POLITECNICO UNIVERSITA' DI BARI	47%	L. 1.827.435.000	81%	L. 1.480.222.350
877	ECAP CATANIA	47%	L. 241.470.000	81%	L. 195.590.700
			L. 9.001.749.219		*L. 7.291.416.867*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

TABELLA 2

P.O. 940026/I/1

EMERGENZA OCCUPAZIONALE SUD

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE B MISURA 1

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
118	SARAS	65%	L. 1.239.911.000	73%	L. 905.135.030
351/33	ALENIA	57%	L. 6.022.884.000	73%	L. 4.396.705.320
351/34	ALFA ROMEO AVIO	55%	L. 3.055.678.331	73%	L. 2.230.645.182
524	CALABRESE	47%	L. 2.812.455.000	73%	L. 2.053.092.150
624	COMERINT SPA	47%	L. 931.290.000	73%	L. 679.841.700
			L. 14.062.218.331		*L. 10.265.419.382*

ASSE B MISURA 2

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
106/B	UNIONCAMERE	58%	L. 483.480.000	88%	L. 425.462.400
901	ASSOC. COMUNITA' EMMANUEL	58%	L. 539.775.000	88%	L. 475.002.000
584	C.N.C.A.	50%	L. 222.306.000	88%	L. 195.629.280
943	CONSORZIO ARMATORI PER LA RICERCA	50%	L. 2.448.000.000	88%	L. 2.154.240.000
87	ASSOLIVO	48%	L. 208.461.000	88%	L. 183.445.680
351/37	IRI MANAGEMENT PUGLIA	47%	L. 199.953.000	88%	L. 175.958.640
			L. 4.101.975.000		*L. 3.609.738.000*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

TABELLA 3

P.O. 940026/I/1

EMERGENZA OCCUPAZIONALE SUD

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE C MISURA 1

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
153	GEPI	64%	L. 920.330.000	100%	L. 920.330.000
119	SARAS	63%	L. 1.346.175.000	100%	L. 1.346.175.000
72	ISTITUTO PER LA RES. CNR	56%	L. 715.500.000	100%	L. 715.500.000
520	FRENE	54%	L. 99.835.500	100%	L. 99.835.500
698	CONS: NUCLEO IND.	49%	L. 894.585.000	100%	L. 894.585.000
209	MERCEDES BENZ	46%	L. 203.594.900	100%	L. 203.594.900
			L. 4.180.020.400		*L. 4.180.020.400*

ASSE C MISURA 2

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIBILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
545	OIKOS	68%	L. 832.963.500	90%	L. 749.667.150
722	VILA	67%	L. 2.208.000.000	90%	L. 1.987.200.000
106/C1	UNIONCAMERE	67%	L. 3.495.534.150	90%	L. 3.145.980.735
35	ENFAPI	60%	L. 343.860.000	90%	L. 309.474.000
17	ENFAPI SICILIA	57%	L. 346.218.000	90%	L. 311.596.200
695	ISTITUTO PANGEA	57%	L. 863.244.000	90%	L. 776.919.600
371	FONDAZIONE ANTONIO GENOVESI	56%	L. 1.209.865.500	90%	L. 1.088.878.950
			L. 9.299.685.150	**ASSE**	*L. 8.369.716.635*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

TABELLA 4

P.O. 940026/I/1

EMERGENZA OCCUPAZIONALE SUD

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE A - C MISURA 3

PROGETTO		QUOTA FSE FINANZIATA
PROGRAMMA QUADRO DEL MINISTERO DEL LAVORO		
AGENZIA PER L'IMPIEGO DELLA CAMPANIA :		
Progetti del COMUNE DI NAPOLI	7.2.A	L. 8.560.886.250
Progetti del COMUNE DI NAPOLI	7.2.C	L. 3.956.619.750
Progetti del COMUNE DI SALERNO	7.2.A	L. 1.782.000.000
Progetti della PROVINCIA DI SALERNO	7.2.A	L. 1.930.500.000
CONFINDUSTRIA - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA	7.2.C	L. 3.375.000.000
ASSINDUSTRIA SIRACUSA	7.2.A	L. 4.285.125.000
ASSINDUSTRIA SIRACUSA	7.2.C	L. 4.388.400.000
		L. 28.278.531.000

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

96A0195

DECRETO 27 dicembre 1995.

Approvazione e ammissione al Fondo sociale europeo di diciotto progetti diretti a facilitare, attraverso programmi formativi, l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro in materia di formazione professionale come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2981/93 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale n. 940028/I/1 titolarità del Ministero del lavoro «Azioni innovative sud» approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C (94) 3492 del 16 dicembre 1994;

Vista la deliberazione CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1995, relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 128/95 per l'attuazione del predetto programma operativo, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995;

Vista la relazione del 13 dicembre 1995 del comitato di valutazione del programma operativo multiregionale ob. 1 n. 940028/I/1 del Fondo sociale europeo, istituito con decreto ministeriale del 21 novembre 1995, con la quale sono stati valutati i progetti presentati ai sensi della circolare n. 128/95;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo diciotto progetti, analiticamente indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il cofinanziamento nazionale sarà successivamente definito a valere sulle risorse nazionali di cui alla deliberazione CIPE citata nelle premesse.

Art. 3.

Apposite convenzioni saranno stipulate con gli enti ammessi al contributo.

Tali convenzioni terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari n. 98/95 e n. 130/95 di questo Ministero. Le risorse che dovessero risultare così disponibili saranno assegnate con analogo provvedimento in base alla graduatoria redatta dal comitato di valutazione di cui in premessa.

Roma, 27 dicembre 1995

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA 1

P.O. 940028/I/1

AZIONI INNOVATIVE SUD

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE A

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
30	CORIFOR (CA)	64%	L. 595.140.000	91%	L. 541.577.400
228	ASSOC. NAPOLETANA DELLA STAMPA (NA)	62%	L. 455.373.000	91%	L. 414.389.430
4	IMPRESA MANAGEMENT (ROMA)	61%	L. 415.776.900	91%	L. 378.356.979
379	CONSORZIO PROMOSUD (BA)	60%	L. 289.290.000	91%	L. 263.253.900
52	ASSOC. CENTRO STUDI (VE)	59%	L. 266.175.000	91%	L. 242.219.250
279	ENAFORM (ROMA)	58%	L. 810.000.000	91%	L. 737.100.000
306	S.E.I. (MT)	58%	L. 585.573.750	91%	L. 532.872.113
68	FOSVI M(NA)	57%	L. 376.956.000	91%	L. 343.029.960
295	ASS. PROGETTO	52%	L. 347.702.250	91%	L. 316.409.048
			L. 4.141.986.900		*L. 3.769.208.079*

ASSE C

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
203	FONDAZIONE IL TARI (NA)	71%	L. 282.747.500	100%	L. 282.747.500
101	INTERHOTEL (TERMOLI)	65%	L. 374.550.000	100%	L. 374.550.000
102	ENFAP ABRUZZO	65%	L. 374.550.000	100%	L. 374.550.000
176	ANICA ROMA	65%	L. 513.000.000	100%	L. 513.000.000
7	COLLEGIO EUROPEO DI PARMA	64%	L. 216.782.535	100%	L. 216.782.535
44	CISI (LE)	62%	L. 245.171.250	100%	L. 245.171.250
45	BIC CALABRIA	62%	L. 251.921.250	100%	L. 251.921.250
46	CISI MOLISE	62%	L. 245.171.250	100%	L. 245.171.250
201	OMEGA (AP)	62%	L. 529.138.000	100%	L. 529.138.000
			L. 3.033.031.785		*L. 3.033.031.785*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

96A0196

DECRETO 27 dicembre 1995.

Approvazione e ammissione al Fondo sociale europeo di cinquantuno progetti diretti a facilitare, attraverso programmi formativi, l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro in materia di formazione professionale come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2981/93 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale n. 940029/I/3 titolarità del Ministero del lavoro «Intervento per l'occupazione centro-nord» approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C (94) 3496 del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1995, relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 99/95 per l'attuazione del predetto programma operativo, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995;

Vista la relazione del 1° dicembre 1995 del comitato di valutazione del programma operativo multiregionale ob. 3 n. 940029/I/3 del Fondo sociale europeo, istituito con decreto ministeriale del 10 novembre 1995, con la quale sono stati valutati i progetti presentati ai sensi della circolare n. 99/95;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo cinquantuno progetti, analiticamente indicati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il cofinanziamento nazionale sarà successivamente definito a valere sulle risorse nazionali di cui alla deliberazione CIPE citata nelle premesse.

Art. 3.

Apposite convenzioni saranno stipulate con gli enti ammessi al contributo.

Tali convenzioni terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari n. 98/95 e n. 130/95 di questo Ministero. Le risorse che dovessero risultare così disponibili saranno assegnate con analogo provvedimento in base alla graduatoria redatta dal comitato di valutazione di cui in premessa.

Roma, 27 dicembre 1995

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA 1

P.O. 940029/I/3

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 1

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
80	ALENIA (IRI)	68%	L. 1.550.865.150	81%	L. 1.256.200.772
81	ALENIA (IRI)	68%	L. 1.960.192.350	81%	L. 1.587.755.804
81/bis	ALENIA (IRI)	68%	L. 797.242.500	81%	L. 645.766.425
73	G.F. SISTEMI AVIONICI (IRI)	67%	L. 568.474.200	81%	L. 460.464.102
68	O.F.F. GALILEO (IRI)	67%	L. 915.393.150	81%	L. 741.468.452
37	GEPI	65%	L. 8.399.741.940	81%	L. 6.803.790.971
77	AGUSTA OMI IRI	55%	L. 399.998.250	81%	L. 323.998.583
127	DAYCO EUROPE SPA	54%	L. 1.047.361.500	81%	L. 848.362.815
248	INFORCOOP SCRL	53%	L. 173.070.000	81%	L. 140.186.700
67	ILVA (IRI)	52%	L. 418.136.985	81%	L. 338.690.958
311	CNIPA	48%	L. 2.748.191.400	81%	L. 2.226.035.034
59	IMPRESA & MANAGEMENT	48%	L. 661.500.000	81%	L. 535.815.000
71	ALITALIA (IRI)	46%	L. 1.196.670.179	81%	L. 969.302.845
45	PROVINCIA DI MODENA	46%	L. 819.000.000	81%	L. 663.390.000
83	AVIANOVA (IRI)	45%	L. 271.629.000	81%	L. 220.019.490
25	CENTRO ITALIANO DI STUDI SUP. FORM. PROF.	45%	L. 189.910.629	81%	L. 153.827.609
74	ELSAG BAYLES (IRI)	45%	L. 95.894.550	81%	L. 77.674.586
99	LATINA EXPO	45%	L. 1.012.693.680	81%	L. 820.281.881
253	ALFOR CGIL LAZIO	43%	L. 1.301.262.075	81%	L. 1.054.022.281
23	CENTRO ITALIANO DI STUDI SUP. FORM. PROF.	43%	L. 224.926.194	81%	L. 182.190.217
308	CONVEI	43%	L. 376.606.080	81%	L. 305.050.925
255	FOR-V.I.T. (A)	43%	L. 1.474.293.600	81%	L. 1.194.177.816
39	RICONVERSIDER (B)	43%	L. 7.348.320.000	81%	L. 5.952.139.200
			L. 33.951.373.412		***L. 27.500.612.464***

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale
per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

TABELLA 2

P.O. 940029/I/3

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 2

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
62	PIAGGIO VEICOLI EUROPEI	58%	L. 316.377.000	83%	L. 262.592.910
20	COLLEGIO EUROPEO DI PARMA	57%	L. 216.782.536	83%	L. 179.929.505
111	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	56%	L. 7.949.250.000	83%	L. 6.597.877.500
140	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	53%	L. 868.509.000	83%	L. 720.862.470
96	CONSORZIO PROTECNO	52%	L. 198.000.000	83%	L. 164.340.000
40	ENEA	52%	L. 389.826.000	83%	L. 323.555.580
97	I.T.C. NAUTICO STATALE "N. SAURO"	52%	L. 130.914.000	83%	L. 108.658.620
98	I.T.C. NAUTICO STATALE "S. GIORGIO"	52%	L. 130.914.000	83%	L. 108.658.620
101	VILLAGGIO DEL RAGAZZO CFP	52%	L. 453.118.650	83%	L. 376.088.480
4	BANCA DI ROMA	51%	L. 1.899.522.369	83%	L. 1.576.603.566
7	BANCA DI ROMA	51%	L. 957.409.136	83%	L. 794.649.583
204	CENTRO STUDI EDILI	51%	L. 185.265.000	83%	L. 153.769.950
			L. 13.695.887.691		***L. 11.367.586.784***

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

TABELLA 3

P.O. 940029/I/3

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 3

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
260	ASSOC. ENAFORM	42%	L. 269.230.500	87%	L. 234.230.535
231	API	38%	L. 245.385.000	87%	L. 213.484.950
191	GRUPPO DELLA ROCCA COOPERATIVA	35%	L. 94.500.000	87%	L. 82.215.000
14	AMMIN. PROVINC. DI VITERBO	31%	L. 110.700.000	87%	L. 96.309.000
			L. 719.815.500		***L. 626.239.485***

ASSE 4

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
229	AMMIN. PROV. DI SIENA	52%	L. 135.952.650	79%	L. 107.402.594
196	ASSOC. CENTRO ELIS	52%	L. 345.311.715	79%	L. 272.796.255
269	CONS. ALTO LAZIO	52%	L. 1.814.400.000	79%	L. 1.433.376.000
50	SPIME	52%	L. 441.000.000	79%	L. 348.390.000
183	CENTRO DONNA LAVORO DONNA	51%	L. 234.000.000	79%	L. 184.860.000
313	C.S.E.A.	48%	L. 787.731.750	79%	L. 622.308.083
122	CONS. "CHANCE"	45%	L. 426.843.000	79%	L. 337.205.970
274	ENAIP ROMA	45%	L. 1.390.749.984	79%	L. 1.098.692.487
64	IAL EMILIA ROMAGNA	44%	L. 444.802.500	79%	L. 351.393.975
292	IST. REGIONALE LIGURE "SANTI"	44%	L. 151.200.000	79%	L. 119.448.000
222	CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE	43%	L. 302.283.000	79%	L. 238.803.570
281	COOP SOCIALE RADAR.	43%	L. 80.853.750	79%	L. 63.874.463
			L. 6.555.128.349		***L. 5.178.551.396***

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

96A0197

DECRETO 27 dicembre 1995.

Approvazione e ammissione al Fondo sociale europeo di ventidue progetti diretti a facilitare, attraverso programmi formativi, l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro in materia di formazione professionale come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2981/93 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale n. 940032/I/4 titolarità del Ministero del lavoro «Riconversione/riqualificazione» approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C (94) 3152 del 2 dicembre 1994;

Vista la deliberazione CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1995, relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 131/95 per l'attuazione del predetto programma operativo, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995;

Vista la relazione del comitato di valutazione del programma operativo multiregionale ob. 4 n. 940032/I/4 del Fondo sociale europeo, istituito con decreto ministeriale del 21 novembre 1995, con la quale sono stati valutati i progetti presentati ai sensi della circolare n. 131/95;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo ventidue progetti, analiticamente indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il cofinanziamento nazionale sarà successivamente definito a valere sulle risorse nazionali di cui alla deliberazione CIPE citata nelle premesse.

Art. 3.

Apposite convenzioni saranno stipulate con gli enti ammessi al contributo.

Tali convenzioni terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari n. 98/95 e n. 130/95 di questo Ministero. Le risorse che dovessero risultare così disponibili saranno assegnate con analogo provvedimento in base alla graduatoria redatta dal comitato di valutazione di cui in premessa.

Roma, 27 dicembre 1995

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA 1

P.O. 940032/I/4

FORMAZIONE / RIQUALIFICAZIONE

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 1

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
122B	STUDIUM	65%	L. 16.200.000	94%	L. 15.228.000
17	PROTECNO	59%	L. 323.100.000	94%	L. 303.714.000
51A	CONSORZIO SERVIZI VITERBO	56%	L. 212.674.500	94%	L. 199.914.030
103A	CESPIM	55%	L. 47.475.000	94%	L. 44.626.500
15	USAS	53%	L. 173.525.940	94%	L. 163.114.384
70	C.U.O.A.	50%	L. 137.864.000	94%	L. 129.592.160
6	CESFO	49%	L. 153.000.000	94%	L. 143.820.000
66	IAL-CISL	49%	L. 94.815.000	94%	L. 89.126.100
55	CLES	48%	L. 676.485.000	94%	L. 635.895.900
			L. 1.835.139.440		*L. 1.725.031.074*

ASSE 2

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
19	PROTECNO	63%	L. 230.760.000	70%	L. 161.532.000
112	UNAPROA	62%	L. 766.260.000	70%	L. 536.382.000
117	ENTE BILATER.NAZ.LE TURISMO	61%	L. 635.580.000	70%	L. 444.906.000
95	SAP	60%	L. 405.000.000	70%	L. 283.500.000
37	ANICA	59%	L. 270.000.000	70%	L. 189.000.000
142	E.N.I.P.I.G.	59%	L. 2.112.712.434	70%	L. 1.478.898.704
50	CESCOT	57%	L. 222.705.000	70%	L. 155.893.500
68	CENASAC	57%	L. 65.403.000	70%	L. 45.782.100
122A	STUDIUM	57%	L. 184.500.000	70%	L. 129.150.000
133	RICONVERSIDER *	42%	L. 12.450.855.823	70%	L. 8.715.599.076
			L. 17.343.776.257		*L. 12.140.643.380*

* Progetto prioritario ai sensi della decisione della Commissione Dec. 94/c 178/12 del 24 Giugno 1994

ASSE 3

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
18	CONSORZIO PROTECNO	56%	L. 53.415.000	100%	L. 53.415.000
103C	CESPIM	55%	L. 13.500.000	100%	L. 13.500.000
69	INFORCOOP	48%	L. 90.499.860	100%	L. 90.499.860
			L. 157.414.860		*L. 157.414.860*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

96A0198

DECRETO 28 dicembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Pluriartes - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 aprile 1995 nei confronti della società cooperativa «Coop. Pluriartes - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Pluriartes - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Roberto Carino in data 3 luglio 1985, rep. n. 41830, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Edoardo Giacò nato a Saluzzo (Cuneo) il 19 agosto 1949 e residente a Envie (Cuneo), via al Castello n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

96A0208

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 novembre 1995.

Modificazione alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto l'art. 33 della predetta legge n. 317/1991, che prevede contributi a favore dei consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi, al comma 1 per la costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale, e al comma 2 per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, finalizzati a fornire servizi di natura finanziaria alle consorziate, e stabilisce, per la realizzazione dei suddetti interventi, uno stanziamento complessivo di lire 2,7 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 576 del 20 settembre 1993 con il quale sono state stabilite le somme per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 della citata legge n. 317/1991;

Considerato che a norma del citato decreto ministeriale n. 576 lo stanziamento complessivo di lire 2,7 miliardi è ripartito in due quote, pari al 40% e al 60% del totale, da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 1 e a quelli di cui al comma 2 del citato art. 33, per cui le somme disponibili per i due interventi sono pari a L. 1.080.000.000 per il comma 1 e L. 1.620.000.000 per il comma 2;

Considerato che per la costituzione dei fondi interconsortili di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 317/1991 sono pervenute poche domande per cui a fronte di una disponibilità di L. 1.080.000.000 sono state impegnate solo L. 80.063.060 accogliendo integralmente tutte le domande presentate;

Considerato che per i contributi di cui al comma 2 dell'art. 33 le disponibilità previste consentirebbero di accogliere solo parzialmente le domande ancora in fase di istruttoria;

Visto l'art. 43, comma 3, della legge n. 317/1991, che dà facoltà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite anche per le finalità di cui all'art. 33, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla modifica della ripartizione dei fondi per la concessione dei contributi di cui all'art. 33 della legge n. 317/1991, assegnando agli interventi di cui al comma 2 le disponibilità residue relative agli interventi di cui al comma 1, pari a L. 999.936.940, per consentire la concessione dei contributi a favore delle domande ancora in fase di istruttoria;

Decreta:

L'importo di L. 999.936.940 previsto per gli interventi di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 317/1991 è destinato agli interventi di cui al comma 2 dello stesso articolo, per la concessione dei contributi a favore delle domande ancora in fase di istruttoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 249

96A0177

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 gennaio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 28 agosto, 13 e 26 settembre, 12 e 26 ottobre, 13 e 27 novembre, 13 e 27 dicembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 gennaio 1996 ammonta a lire 18.571 miliardi e l'importo dei rimborsi alla stessa data è di lire 25.120 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 28 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ventesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 agosto 1995, ed in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 gennaio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 28 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 15 gennaio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciannovesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 gennaio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciannovesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 28 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centotrentasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 gennaio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996, valutati in L. 157.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0215

DECRETO 10 gennaio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° novembre 1995, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 13 e 27 novembre, 13 e 27 dicembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 gennaio 1996 ammonta a lire 18.571 miliardi e l'importo dei rimborsi alla stessa data è di lire 25.120 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 gennaio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 16 gennaio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 gennaio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 gennaio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 157.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0216

DECRETO 10 gennaio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 1° novembre 1995, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 13 e 27 novembre, 13 e 27 dicembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 gennaio 1996 ammonta a lire 18.571 miliardi e l'importo dei rimborsi alla stessa data è di lire 25.120 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994 ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 gennaio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 16 gennaio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telema-

tica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 gennaio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 gennaio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 210.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0217

DECRETO 10 gennaio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° dicembre 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 13 e 27 dicembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° dicembre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 gennaio 1996 ammonta a lire 18.571 miliardi e l'importo dei rimborsi alla stessa data è di lire 25.120 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 dicembre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 13 dicembre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 13 dicembre 1995, entro le ore 13 del giorno 15 gennaio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 gennaio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 13 dicembre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 gennaio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in lire 192.500.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie (tabella XXXI);

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento è in fase di elaborazione,

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti l'adeguamento del corso di laurea in scienze agrarie della facoltà di agraria al nuovo ordinamento didattico (tabella XXXI);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Univeristà degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

a) La facoltà di agraria rilascia:

la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

la laurea in scienze forestali ed ambientali,

il diploma universitario di produzioni animali (orientamento in tecnica apistica);

il diploma universitario di tecnologie alimentari (orientamento in viticoltura ed enologia).

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

b) Gli articoli relativi al corso di laurea in scienze agrarie sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 1. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 2 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti

integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica e comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, il corso di laurea è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore ai 25 nè superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 6 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);

Biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);

Biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiolo-

gia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria);

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica);

Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);

Scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata);

Agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura);

Difesa delle colture (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

Zootecnia (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture);

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazione arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura), G06A (Entomologia agraria), G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);

Economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 31 ottobre 1995

Il rettore: PALMIERI

96A0137

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 9 gennaio 1996, n. AIPA/CR/11.

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 21 dicembre 1995, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Si rende noto che l'Autorità, nell'adunanza del 21 dicembre 1995, ha deliberato una nuova integrazione all'elenco delle società di monitoraggio allegato alla circolare 14 novembre 1995 n. AIPA/CR/9 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, selezionate sulla base di criteri oggettivi — predeterminati dalla medesima Autorità, come precisato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 39/1993 — e specificate nell'allegato 1.

Tale elenco è, peraltro, suscettibile di ulteriori integrazioni e modificazioni e, allo stato, costituisce la base di riferimento per l'attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere direttamente al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di società specializzate.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 21 DICEMBRE 1995, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.

Coopers & Lybrand - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano.

Criteia - Consorzio informatico di progettazione monitoraggio ed auditing - Via del Pozzetto, 105 - 00187 Roma.

Etnoteam S.p.a. - Via Adelaide Bono Cairoli, 34 - 21127 Milano.

Gartner Group Italia S.r.l. - Corso Garibaldi, 49 - 20121 Milano.

Metron Consulting S.r.l. - Via Fortifiocca, 50 - 00179 Roma.

Nolan Norton Italia S.r.l. - Corso Italia, 6 - 20122 Milano.

Peat Mawick Consultant S.r.l. - Via Sardegna, 40 - Roma.

Price Waterhouse Management Consultant - Corso d'Italia, 39 - 00198 Roma.

Protos - Via Einaudi, 15 - 20126 Milano.

P.R.S. - Planning ricerche e studi - Via Maffeo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma.

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - Via XX Settembre, 1 - 00187 Roma.

S.T.S. - Studi tecnologie sistemi - Via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma.

96A0180

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento giuridico dell'associazione «Collegio toscano periti esperti consulenti», in Firenze

Con decreto ministeriale 24 novembre 1995 è stato concesso il riconoscimento giuridico all'associazione «Collegio toscano periti esperti consulenti», con sede in Firenze, via Nazionale n. 7.

96A0167

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società Interprofit S.r.l., in Firenze.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1996, è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 27 febbraio 1987 alla società Interprofit S.r.l., con sede legale in Firenze, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Firenze, registro società, al n. 66624 e registro ditte C.C.I.A.A. di Firenze al n. 461305, a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società medesima.

96A0203

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Cuneo ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1995 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo viene autorizzata ad acquistare dalla società Alima S.r.l., con sede in Torino, al prezzo di L. 1.855.000.000, l'immobile sito in Alba (Cuneo), corso Torino, per creare una sede decentrata al fine della migliore funzionalità dell'erogazione dei servizi anche nelle zone più periferiche della provincia.

96A0148

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna di Monterosso ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo prot. 6316, sett. II, del 29 settembre 1995, il direttore didattico di Bergamo, settimo circolo didattico, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una palestra «Little Tyke» dimensioni cm 133 × 133 × 122 h, del valore complessivo di L. 836.000 in favore della scuola materna di Monterosso, settimo circolo di Bergamo, offerta dalla sig.ra Volpi Fulvia Monica, in qualità di rappresentante dei genitori degli alunni della predetta scuola.

96A0149

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 gennaio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1572,32
ECU	2012,57
Marco tedesco	1087,73
Franco francese	317,77
Lira sterlina	2430,81
Fiorino olandese	971,29
Franco belga	52,927
Peseta spagnola	12,943
Corona danese	281,35
Lira irlandese	2515,40
Dracma greca	6,624
Escudo portoghese	10,500
Dollaro canadese	1152,73
Yen giapponese	14,979
Franco svizzero	1350,67
Scellino austriaco	154,68
Corona norvegese	248,04
Corona svedese	238,90
Marco finlandese	359,63
Dollaro australiano	1167,92

96A0282

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 8

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 Mod. 241 D.P. — Data: 20 ottobre 1994. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Pellecchia Biagio, nato a Torino il 22 gennaio 1944. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

96A0163

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, n. 327, recante: «Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1995).

All'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 35 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... per un periodo superiore a sei mesi, ...», si legga: «... per un periodo *non* superiore a sei mesi, ...».

96A0187

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400